



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
e successive integrazioni

PARTE GENERALE

Approvato dall'Amministratore Unico con determinazione del 27 novembre 2017

Sommario

1. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI GAS COMMUNICATION & PARTNERS S.R.L.	4
1.1 Motivazioni di Gas Communication & Partners S.r.l. nell'adozione del modello di Organizzazione e gestione	4
1.2 Finalità del Modello	5
1.3 Struttura del documento	6
1.4. Modifiche ed integrazioni del modello	7
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....	7
2.1 Il Decreto Legislativo 231/2001	7
2.2 Sanzioni.	16
2.3. Esenzione dalla responsabilità	16
2.4. Requisiti dei Modelli organizzativi.....	17
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	18
3.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza.....	18
3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza	19
3.3 Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari.....	20
3.4 Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza.....	20
3.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	20
3.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	21
3.4.3. Sistema delle deleghe e dei poteri aziendali.....	22
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	22
4.1. Formazione del personale.....	22
4.2. Informativa a collaboratori esterni e partners.....	23
5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	23
5.1. Principi generali	23

5.2. Ambito di applicazione	24
5.3. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.	25
5.3.1 <i>Quadri, Impiegati, Operai</i>	25
5.3.2 <i>Dirigenti</i>	25
5.4. Misure nei confronti degli amministratori.	26
5.5. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners.	26
6. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	26

1. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI GAS COMMUNICATION & PARTNERS S.R.L.

1.1 Motivazioni di Gas Communication & Partners S.r.l. nell'adozione del modello di Organizzazione e gestione

Gas Communication & Partners S.r.l. al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere **all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione** (di seguito Modello) in linea con le prescrizioni del **D. Lgs. 231/2001** e con le sue successive modificazioni ed integrazioni.

Tale iniziativa, **unitamente all'adozione del Codice Etico**, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della **Gas Communication & Partners S.r.l.** e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etico – sociali cui si ispira **Gas Communication & Partners S.r.l.** nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, **Gas Communication & Partners S.r.l.** ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto, nonché delle dimensioni della propria struttura e delle attività che allo stato generano oltre il 90% del fatturato.

Gas Communication & Partners S.r.l. genera la gran parte dei propri ricavi, attraverso l'attività di ufficio stampa e media relation nell'area medico scientifica, della "salute" e del "sociale" operando con alcune delle principali case farmaceutiche multinazionali.

Quanto alle dimensioni della società, le stesse sono di piccola - micro entità sia in ragione del fatturato (circa 1,5 milioni di Euro) che del numero di dipendenti e collaboratori (circa 10).

La società non è organizzata e divisa in settori di attività dotati di autonomia di spesa e quindi di proprio budget. L'intero budget è gestito dall'Amministratore Unico il quale ha rilasciato due procure speciali: una al responsabile amministrativo (Financial Director) per alcune delle ordinarie attività di tesoreria nel limite di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e l'altra all'incaricato dello sviluppo del

business (Account Manager) per le attività di sviluppo commerciale e delle strategie con potere di coordinare e organizzare operativamente gli uffici e il personale in funzione degli incarichi da svolgere supervisionando l'attività svolta e la documentazione prodotta. Potrà altresì sottoscrivere, in nome e per conto della società, offerte commerciali sino al raggiungimento del controvalore di € 50.000 (euro cinquantamila/00).

Ne risulta quindi una società i cui processi di gestione e decisionali sono molto semplificati e dinamici. Conseguentemente anche il controllo risulta essere molto semplificato.

I costanti e continui rapporti con le principali multinazionali del settore farmaceutico, che rappresenta tutta o quasi l'attività reddituale di **Gas Communication & Partners S.r.l.**, hanno determinato la società stessa ad adottare il presente modello ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

1.2 Finalità del Modello

Il **Modello** predisposto da **Gas Communication & Partners S.r.l.** si fonda su procedure ed attività di **controllo** che nella sostanza:

- a. individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- b. definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e protocolli da formalizzare, tesi a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- c. determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- d. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- e. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza (OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il **Modello** si propone **come finalità** quelle di:

- a. predisporre idonee iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- b. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di **Gas Communication & Partners S.r.l.** nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- c. informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di **Gas Communication & Partners S.r.l.** che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d. ribadire che **Gas Communication & Partners S.r.l.** non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui **Gas Communication & Partners S.r.l.** intende attenersi.

1.3 Struttura del documento

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", predisposta per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di **Gas Communication & Partners S.r.l.**, contemplate nel Decreto 231/2001 e sue modificazioni e integrazioni.

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo al documento e alla sua struttura nonché ai principi del Decreto stesso, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del personale ed alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

Nella "Parte Speciale" vengono illustrate le attività svolte e l'approccio metodologico, prevedendo una sezione dedicata alla identificazione e all'analisi delle aree potenzialmente a rischio di reato (che si esplica in una matrice delle attività sensibili) e una sezione dedicata all'analisi e alla valutazione del Modello organizzativo esistente che si esplica principalmente nella formalizzazione dei protocolli ex art. 6, comma 2, b) del Decreto.

1.4. Modifiche ed integrazioni del modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Unico di **Gas Communication & Partners S.r.l.**

In particolare è demandato all’Amministratore Unico della Società, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

2.1 Il Decreto Legislativo 231/2001

Il **D. Lgs. 231/2001** emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 300/2000 - al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l’Italia ha già da tempo aderito, ha introdotto nel nostro ordinamento “la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per specifiche tipologie di reato commesse dai propri amministratori e dipendenti.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa, che mutuando principi propri dell’illecito penale e dell’illecito amministrativo ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l’autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell’Ente sorge per connessione con uno dei reati specificamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con la Società stessa.

L’Ente può essere ritenuto responsabile qualora l’illecito penale sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l’autore dello stesso abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale della stessa (art. 5, comma 1, lett. *a*), del D. Lgs. 231/2001).

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. *b*), del D. Lgs. 231/2001).

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. *a*) e *b*) del D. Lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto - reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

I punti chiave del Decreto riguardano:

a. l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità.

In particolare possono essere:

- persone fisiche che rivestono posizione di vertice (*“apicali”*) rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (art. 5 comma 1 lett. *a*) D. Lgs.231/01);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (art. 5 comma 1 lett. *b*) D. Lgs.231/01).

b. la tipologia dei reati previsti dalla legge come di seguito elencati¹:

¹ Il decreto, nella sua stesura originaria, elencava tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della pubblica amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico; nel corso del tempo, altre fattispecie di reato sono state aggiunte ed in futuro altre ancora potranno essere inserite

- i. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico - art. 24 del D. Lgs. 231/2001 e Concussione e corruzione - art.25 del D. Lgs.. 231/2001;
- ii. delitti informatici trattamento illecito di dati
introdotta nel D. Lgs. 231/2001 come **art. 24-bis** dall' art.7 della Legge 18 marzo 2008 n.48;
- iii. delitti di criminalità organizzata
introdotta nel D. Lgs.. 231/2001 come **art.24-ter** dall'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94;
- iv. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti nella disciplina dalla legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'**art.25-bis**, modificato ulteriormente dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha inserito anche i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 del c.p.) e di introduzione nello Stato di e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del c.p.);
- v. reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio
introdotta nel D. Lgs. 231/2001 come **art. 25-bis 1** dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- vi. reati in materia societaria
introdotti nella disciplina dal D. Lgs. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'**art. 25-ter**;
- vii. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti nella disciplina dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'**art. 25-quater**;
- viii. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
reato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 come **art. 25-quater.1** dall'art.8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7;
- ix. delitti contro la personalità individuale
art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 introdotto nella disciplina con legge 228/2003, ora in parte modificato dall'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n.38;
- x. abusi di mercato
art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 9, c. 3 della Legge 18 aprile 2005, n.62 (*Legge Comunitaria 2004*);

- xi.** omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e poi sostituito dall'art 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- xii.** reati contro il patrimonio : ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231;
- xiii.** reati in materia di violazione del diritto d'autore
introdotto nel D. Lgs. 231/2001 come **art. 25-novies** dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- xiv.** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
introdotto nel D. Lgs. 231/2001 come **art. 25-decies** dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n.116;
- xv.** reati contro l'ambiente
Introdotto nel D. Lgs.. 231/2001 come **art. 25-undecies** dal D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;
- xvi.** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
introdotto nel D. Lgs. 231/2001 come **art. 25-duodecies** dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012.

Si aggiunge inoltre che l'art.1, commi 75 e 76, della **Legge 6 novembre 2012 n. 190** ('Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione') è intervenuto nel corpus dei reati presupposto e, più precisamente:

- i.** in quello dei reati contro la Pubblica amministrazione così come di seguito specificato:
- **concussione** (art. 317 c.p.), così come sostituito nel testo dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
 - **corruzione** per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), così come sostituito nel testo dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - **induzione indebita** a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), in realtà introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - **peculato, concussione, induzione indebita** a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

Considerate l'area di attività e la natura di **Gas Communication & Partners S.r.l.** si ritiene che dei **reati previsti** fino ad oggi nel Decreto Legislativo 231/01 possano **potenzialmente riguardare la Società Gas Communication & Partners S.r.l.** quelli riportati di seguito:

- i reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (*artt. 24, 25*)
- ii delitti informatici trattamento illecito dei dati (*art. 24 –bis*)
- iii delitti di criminalità organizzata (*art. 24 – ter*)
- vi reati in materia societaria (*art. 25 –ter*)
- xi omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*art. 25 – septies*)
- xii reati contro il patrimonio: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 25 – octies*)
- xiv induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art.25 –decies*)
- xvi impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*art. 25-duodecies*).

Ne consegue che, **nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità “amministrativa” della Società Gas Communication & Partners S.r.l. .**

Alla pagina seguente una tabella con il dettaglio delle fattispecie di reato possibili per la società in considerazione ed in riferimento al D. Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO PRESE IN CONSIDERAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI GAS COMMUNICATION & PARTNERS S.R.L. E NEL PRESENTE MODELLO DELLA SOCIETA' MEDESIMA.

i Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio
(artt. 24, 25 e 25-octies)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis, cod. pen.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 ter, cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod. pen.);
- Concussione (art. 317, cod. pen.);
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);
- Ricettazione (art. 648, cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648 bis, cod. pen.);
- Impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter, cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1., cod. pen.).

Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reato si rinvia alla “Parte Speciale - Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

ii Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

- Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);
- Detenzione o diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.).

FATTISPECIE DI REATO PRESE IN CONSIDERAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI GAS COMMUNICATION & PARTNERS S.R.L. E NEL PRESENTE MODELLO DELLA SOCIETA' MEDESIMA.	
	<p>pen.);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.); ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.); ▪ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche (art. 617-quinquies cod. pen.); ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.); ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.); ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.); ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.); ▪ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.). <p>Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reati si rinvia alla “Parte Speciale–“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”.</p>
<p><u>iii Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazione per delinquere anche di tipo mafioso (art. 416 e 416 bis cod.pen.) ▪ Scambio elettorale politico mafioso (416 ter cod. pen.).

FATTISPECIE DI REATO PRESE IN CONSIDERAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI GAS COMMUNICATION & PARTNERS S.R.L. E NEL PRESENTE MODELLO DELLA SOCIETA' MEDESIMA.	
	<p>Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reati si rinvia alla “Parte Speciale – “Delitti di criminalità organizzata”.</p>
<p><u>iv Reati societari (artt. 25-ter)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.); ▪ False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, cod. civ.); ▪ Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.); ▪ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.); ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.); ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.); ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.); ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.); ▪ Corruzione tra privati (art. 2635, cod. civ.); ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, cod. civ.); ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, cod. civ.); <p>Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reati si rinvia alla “Parte Speciale – Reati Societari”.</p>
<p><u>xi Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) in violazione dell'articolo 55 , comma 2 del D. Lgs. 81/08; ▪ Lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) in violazione dell'articolo 55 , comma 2 del D. Lgs. 81/08.

FATTISPECIE DI REATO PRESE IN CONSIDERAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI GAS COMMUNICATION & PARTNERS S.R.L. E NEL PRESENTE MODELLO DELLA SOCIETA' MEDESIMA.	
	<p>Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reati si rinvia alla “Parte Speciale – “ Violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.</p>
<p><u>xiv Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 –decies)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.). <p>Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reati si rinvia alla “Parte Speciale – “ Induzione a non rendere dichiarazioni”.</p>
<p>xvi Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (art. 25-duodecies)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato in riferimento all'art. 22, comma 12 bis D. Lgs. 286/1998. <p>Per una puntuale descrizione di queste fattispecie di reati si rinvia alla “Parte Speciale – “ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.</p>

2.2 Sanzioni.

Le **sanzioni previste** dall'art. 9 del Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali **sanzioni interdittive** concernono:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.3. Esenzione dalla responsabilità

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa della società per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di **reati commessi** da **soggetti in posizione apicale** l'art. 6 prevede l'**esonero** qualora la società stessa **dimostri** che:

- a. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza (OdV).

Per quanto concerne i **dipendenti**, l'art. 7 prevede l'**esonero** nel caso in cui **la società** abbia **adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione**

e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi².

2.4. Requisiti dei Modelli organizzativi

Il Decreto prevede, inoltre, che il **Modello debba rispondere** alle seguenti esigenze (art. 6):

- a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Società **non sarà**, dunque, **assoggettata alla sanzione** tutte le volte in cui **dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato** e tali, comunque, da risultare (art. 7):

- a. **idonee**, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- b. **efficaci**, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge, e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve pertanto essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per la Società, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni³.

² Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. (art. 7, comma 2).

³ Occorre considerare che la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La mancata adozione di detto Modello non può costituire automaticamente una responsabilità dell'Ente.

L'art 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 ha introdotto un'innovazione importante alla suddetta facoltà, stabilendo l'obbligatorietà dell'adozione di un Modello di organizzazione e gestione in materia di tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

Il Decreto 231/20001 prevede anche che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6).

E' infine previsto che, nelle società di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV devono essere:

1. autonomia e indipendenza;
2. professionalità;
3. continuità d'azione.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti di OdV possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

In questa sede, la definizione di piccola impresa va ricercata più che in parametri quantitativi nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 4 del D. Lgs. 231/2001 l'Amministratore Unico della **Gas Communication & Partners S.r.l.** ha identificato il proprio

Organismo di Vigilanza con determina del 27 novembre 2017 nella persona dell'Avv. Gianluca Ubertini.

Sono pertanto di competenza del professionista sopra indicato, in quanto OdV, le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello.

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

Il compito dell'OdV di **Gas Communication & Partners S.r.l.** consiste in generale nel:

- a. vigilare sul funzionamento, sulla osservanza ed applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b. verificare periodicamente l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c. individuare e proporre all'Amministratore Unico aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV di **Gas Communication & Partners S.r.l.** i seguenti compiti:

- a. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime - cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;
- b. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello - cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV; - cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;
- d. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso - cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e

organizzative ai fini della 231;

- e. verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e la cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo nonché del soggetto indicato quale Delegato Interno 231 .

3.3 Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV effettua un reporting periodico annuale nei confronti dell'Amministratore Unico, trasmettendo all'Amministratore Unico, un rapporto scritto:

- sull'attività di vigilanza svolta e quindi sulle eventuali infrazioni o reati commessi;
- sull'attuazione del Modello ed eventuali criticità;
- sulle proposte di intervento per renderlo maggiormente efficace;

cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231.

Riporta inoltre all'Amministratore Unico, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ambito di competenza, comunicando immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza

3.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o

comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa - cfr il documento dedicato alle "Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231";

- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna - cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede - cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" - cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo all'OdV.

Sono inoltre istituiti flussi informativi dalle funzioni interne verso i membri dell'OdV per fornire al medesimo tutte le informazioni necessarie in ordine all'andamento gestionale aziendale, all'organizzazione interna, ai contratti in essere, ai rapporti con i fornitori- cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;

3.4.2. *Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali*

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3.4.3. Sistema delle deleghe e dei poteri aziendali

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

- Per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative (*ruoli e responsabilità e organigramma aziendale*).
- Per potere aziendale si intende la gestione realizzata attraverso la procura ovvero il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

4.1. Formazione del personale.

Gas Communication & Partners S.r.l. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione in accordo con quanto prevede l'art. 6, comma 2, lettera b).

Ai fini dell'attuazione del Modello il Delegato interno 231, in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: riunione iniziale e periodica con eventualmente la presenza dell'OdV medesimo volta alla presentazione del Modello, del Codice Etico e dei protocolli e procedure in essere; accesso ad una sezione del sito internet ed intranet dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'OdV; periodiche e-

mail informative e di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i neoassunti – cfr documento Protocolli 231_Clausole contrattuali.

- Altro personale: nota informativa interna; accesso ad una sezione del sito internet ed intranet, periodiche e-mail informative e di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i neoassunti – cfr documento Protocolli 231_Clausole contrattuali.

4.2. Informativa a collaboratori esterni e partners.

Gas Communication & Partners S.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, di cui verrà chiesta espressa accettazione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

5.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso (art. 6 comma 2, lett.e)

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da **Gas Communication & Partners S.r.l.** in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare - cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla

gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

All'interno del **documento aziendale** contenente le Procedure gestionali ed organizzative poste in essere ai fini del Decreto da parte di **Gas Communication & Partners S.r.l.** è possibile consultare la **Matrice delle possibili sanzioni da applicare** in funzione dei possibili reati 231/01 o del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

5.2. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. a) e b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale, ivi incluse le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, della Società **Gas Communication & Partners S.r.l.**, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza.

All'interno del **documento aziendale** contenente le Procedure gestionali ed organizzative l'azienda ha definito un **diagramma di flusso** per la gestione dei provvedimenti disciplinari a seguito dell'accertamento della commissione dei reati ai sensi della 231/01 e del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

5.3. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.

5.3.1 Quadri, Impiegati, Operai.

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevedono:

1. **provvedimenti di** rimprovero orale o scritto, multa o sospensione
2. **provvedimento di** licenziamento con preavviso
3. provvedimento di licenziamento senza preavviso
 - in tutti quei casi previsti all'interno della **Matrice delle possibili sanzioni da applicare** cfr Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231;

in funzione dei possibili reati 231/01 o del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'Amministratore Unico in collaborazione con il soggetto delegato alla 231/2001.

5.3.2. Dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure

più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti e secondo comunque quanto indicato nella **Matrice delle possibili sanzioni da applicare** cfr Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231.

5.4. Misure nei confronti degli amministratori.

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico di **Gas Communication & Partners S.r.l.**, l'OdV ne informerà tempestivamente l'organo di controllo se presente, ovvero i Soci.

Tenuto conto che l'Amministratore Unico della Società è nominato dall'Assemblea dei Soci, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il suo rinvio a giudizio, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

5.5. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'OdV cura, avvalendosi della collaborazione del Delegato interno 231, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi con terzi di tali specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo come meglio definito nelle parti speciali – cfr il documento dedicato alle Procedure gestionali e organizzative ai fini della 231.

- attività di controllo delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per l'Amministratore Unico della Società.